

Oggetto: tabella riassuntiva delle norme e degli adempimenti relativi agli spostamenti da e per l'Italia alla luce del DPCM 2 marzo 2021 e delle ordinanze del Ministero della Salute del 9 gennaio e del 13 febbraio, in esso richiamate.

Il DPCM 2 marzo 2021, **in vigore dal 6 marzo al 6 aprile**, mantiene la classificazione degli Stati Esteri a 5 classi contrassegnate dalle lettere dalla "A" alla lettera "E" in relazione alla situazione pandemica. Nelle more dell'adozione di un successivo eventuale DPCM, l'aggiornamento di tali elenchi è possibile mediante semplice Ordinanza del Ministero della Salute.

Queste le nuove regole:

Let.	Stato	Misure obbligatorie
A	Repubblica di San Marino, Vaticano	Nessun obbligo.
B	Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.	Art. 7 comma 1. Obbligo di compilare e consegnare al vettore all'atto dell'imbarco il modulo di rientro dall'estero , assumendosi la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese con l'indicazione dei paesi e dei territori nei quali ha soggiornato.

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
C	<p>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.</p> <p>NB: per l'Austria, valgono disposizioni particolari (vds Ordinanza Ministero Salute 13 febbraio).</p>	<p>Art. 49. Le persone che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi di cui all'elenco C hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Art. 49 comma 1. Obbligo di compilare e consegnare al vettore all'atto dell'imbarco il modulo di rientro dall'estero, assumendosi la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese con l'indicazione: dei paesi e dei territori nei quali ha soggiornato, i motivi dello spostamento, l'indirizzo ove sarà svolto il periodo d'isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il domicilio e un recapito telefonico. b) Art. 49 comma 3. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatiche. c) Art. 50 comma 6. Presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. <p>NB: In caso di mancata esibizione del test, si applicano le misure previste dall'art. 50 commi da 1 a 5 e, in particolare: obbligo di compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nella dichiarazione di cui sopra, fatto salvo il caso di transito aeroportuale e obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella dichiarazione di ingresso (art. 49 comma 1).</p> <p>A condizione che non insorgano sintomi di Covid, queste disposizioni NON si applicano:</p> <p>1. Ai casi previsti dall'art. 50 comma 7 del DPCM e cioè: a) All'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) Al personale viaggiante; c) Ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; d) Agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; e) Agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute, e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e</p>

risultato negativo f) **A chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro**, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; g) A chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; h) **Ai cittadini e ai residenti di uno stato membro dell'unione Europea e degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro salvo che nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia abbiano transitato o soggiornato in uno degli Stati o territori di cui all'elenco C** i) Al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; l) Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; m) **Al personale d'impres e enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;** g) Ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle Forze di Polizia, italiane e straniere, e ai vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni; o) Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; p) **Agli ingressi mediante voli "covid-tested" conformemente all'ordinanza del Ministero della salute del 23 novembre;** q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara, accompagnatori, rappresentanti della stampa estera, per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10 lett. e) che nelle 48h. antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale si sono sottoposti a un test molecolare o antigenico effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
D	<p>Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.</p>	<p>Art. 49. Le persone che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi di cui all'elenco D hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Art. 49 comma 1. Obbligo di compilare e consegnare al vettore all'atto dell'imbarco il modulo di rientro dall'estero, assumendosi la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese con l'indicazione: dei paesi e dei territori nei quali ha soggiornato, i motivi dello spostamento, l'indirizzo ove sarà svolto il periodo d'isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il domicilio e un recapito telefonico. e) Art. 49 comma 3. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatiche. f) Art. 50 comma 1 lett a). Compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nella dichiarazione di cui sopra, fatto salvo il caso di transito aeroportuale; g) Art. 50 comma 1 lett. b). Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella dichiarazione di ingresso. <p>NB: A condizione che non insorgano sintomi di Covid, queste disposizioni NON si applicano ai casi previsti dall'art. 50 comma 7 del DPCM (vedi sopra).</p>

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
E	<p>Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.</p> <p>NB: per Brasile, Gran Bretagna e Irlanda del Nord valgono disposizioni particolari (vds Ordinanze Ministero Salute del 9 gennaio e del 13 febbraio).</p>	<p>Art. 48 comma 1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E ed il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nel medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti salvo che ricorrano uno più o dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di ingresso: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini UE, accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; g) familiari dei cittadini di cui al punto f, come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003) e di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i) familiari dei cittadini di cui al punto h, come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) anche non convivente con la quale vi è una stabile e comprovata relazione affettiva.</p> <p>Art. 49. Le persone che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi di cui all'elenco E hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Art. 49 comma 1. Obbligo di compilare e consegnare al vettore all'atto dell'imbarco il modulo di rientro dall'estero, assumendosi la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese con l'indicazione: dei paesi e dei territori nei quali ha soggiornato, i motivi dello spostamento, l'indirizzo ove sarà svolto il periodo d'isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il domicilio e un recapito telefonico. b) Art. 49 comma 3. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatiche. c) Art. 50 comma 1 lett a). Compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nella dichiarazione di cui sopra, fatto salvo il caso di transito aeroportuale; d) Art. 50 comma 1 lett. b). Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella dichiarazione di ingresso. <p>NB: A condizione che non insorgano sintomi di Covid, queste disposizioni NON si applicano ai casi previsti dall'art. 50 comma 7 del DPCM (vedi sopra).</p>

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
	<p>Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021)</p>	<p>Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda del Nord continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021. In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità (è necessario specificare nell'autodichiarazione il motivo del rientro presso la propria residenza oppure quello di assoluta necessità).</p> <p>In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale è soggetto all'obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; b. Sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto; c. Sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. <p>L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.</p>

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
	<p>Brasile (Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021)</p>	<p>Per quanto riguarda il Brasile continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021. In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, a condizione che non presentino sintomi di Covid, è consentito solamente a: coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021; funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni e a coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità.</p> <p>In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale è soggetto all'obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; b. Sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto; c. Sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio; d. Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine della quarantena. <p>L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.</p>

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
	<p>Austria (Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021)</p>	<p>Per quanto riguarda l’Austria continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021. In caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è soggetto all’obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; b. Sottoporsi a un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; c. Sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. d. Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine della di quarantena. <p>A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Brasile nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica: all’equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; ai movimenti da e per gli Stati e territori dell’elenco A; agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente l’Italia oppure di iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario; al personale sanitario in ingresso in Italia per svolgere qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio italiano per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP i quali, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo. Permane in tali casi l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.</p>